

## REGOLAMENTO (CE) N. 1011/98 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 1722/93 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/95<sup>(6)</sup>, prevede, per il metodo di calcolo della restituzione alla produzione, una differenziazione tra gli amidi a base di granturco, di frumento, di riso e di fecola di patate, da un lato e, dall'altro, gli amidi a base di orzo, e di avena; che dall'esperienza è emerso che non è più necessario fissare un importo specifico per il prodotto a base di orzo e di avena e che d'ora in avanti è possibile applicare un importo unico della restituzione a qualsiasi amido, senza rischi di compensazioni inadeguate;

considerando che è opportuno prevedere misure particolari al momento del passaggio da una campagna di commercializzazione alla successiva, riguardanti il periodo di validità dei titoli delle restituzioni e l'adattamento dell'importo della restituzione unica;

considerando che per lo svincolo della cauzione specifica in particolare per gli amidi esterificati ed eterificati, è opportuno precisare quale sia l'esigenza principale da rispettare; che è necessario completare le disposizioni particolari applicabili a tali prodotti con provvedimenti volti ad intensificare l'efficacia dei controlli, precisando inoltre le sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza delle condizioni di trasformazione e di utilizzazione;

considerando che il regolamento prevede attualmente che gli Stati membri comunichino ogni mese alla Commissione le informazioni statistiche relative alle quantità di

amido o fecola che hanno beneficiato della restituzione alla produzione e ai prodotti per i quali l'amido o la fecola sono stati utilizzati; che è emerso che tale ritmo di comunicazione è troppo frequente ed è quindi necessario sostituirvi una comunicazione trimestrale;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1722/93 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 3*

1. In caso di concessione di una restituzione, quest'ultima è fissata una volta al mese. Tuttavia, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento nella Comunità o sul mercato mondiale, la restituzione, calcolata a norma del paragrafo 2, può essere modificata per tenere conto di tale variazione.

2. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, d'avena, di riso, di rotture di riso o di fecola di patate, è calcolata in base alla differenza fra:

i) il prezzo di mercato del granturco nella Comunità, valido nei cinque giorni precedenti il giorno della fissazione, tenendo conto dei livelli di prezzo constatati per il granturco e

ii) la media dei prezzi rappresentativi all'importazione cif Rotterdam utilizzati per la determinazione dei dazi all'importazione di granturco constatati nei cinque giorni precedenti il giorno di decorrenza,

moltiplicata per il coefficiente 1,60.

3. La restituzione da pagare corrisponde a quella calcolata conformemente al paragrafo 2, moltiplicata per il coefficiente indicato nell'allegato II e corrispondente al codice NC dell'amido o della fecola effettivamente utilizzati per la fabbricazione dei prodotti riconosciuti.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

<sup>(6)</sup> GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 49.